

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2124

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALTISSIMO, STERPA

Presentata il 23 dicembre 1987

Istituzione della provincia di Lodi

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il vigente ordinamento delle autonomie locali non risponde più né per le attribuzioni di competenza né per definizioni di confini alle attuali esigenze della nuova società.

Il problema di un nuovo ordinamento delle autonomie locali che risponda alle necessità di una società più moderna è stato affrontato e risolto nella gran parte dei Paesi dell'Europa occidentale. In Italia, dopo numerose proposte ed iniziative legislative, ancora si tarda a rivedere l'attuale sistema degli enti locali.

Tale riforma, che dai liberali è considerata fondamentale, anche per riqualificare la spesa pubblica, dovrà basarsi sul riordino della provincia. Le province dovranno costituire il solo ente intermedio (fatte salve le diverse esigenze di governo nelle zone metropolitane) e dovranno avere confini tali da rispondere alle necessità di programmazione socio-economica e territoriale.

I liberali richiamano con forza la necessità che si provveda in tempi brevi alla riforma degli enti locali nel senso sopra indicato.

È inoltre da rilevare che, tardando la riforma, è tardato anche il riconoscimento che in alcune zone l'istituzione della provincia, come ente intermedio, è atto dovuto per motivi storici ed è scelta necessaria per rispondere ad esigenze sociali ed economiche.

Sono, in particolare, da tenere in evidenza le realtà per le quali risultano espletate le procedure previste dall'articolo 133 della Costituzione, avendo i comuni interessati deliberato per la formazione di una provincia ed avendo la regione provveduto a manifestare analoga volontà con la presentazione di un'apposita proposta di legge al Parlamento, di iniziativa regionale.

La presente proposta di legge si pone due obiettivi: sollecitare, anche con que-

sta iniziativa, la riforma del sistema delle autonomie e anticipare la soluzione per zone che presentino caratteri e specificità documentate e innegabili.

Il lodigiano corrisponde ad un'area geograficamente ed economicamente omogenea ed è opportuno, per le considerazioni svolte, sia organizzato in provincia.

Un ulteriore riconoscimento per Lodi provincia è costituito dalla citata proposta di legge al Parlamento, di iniziativa regionale, disposta dalla regione Lombardia per l'istituzione della provincia di Lodi; tale proposta di legge è la conseguenza delle delibere avanzate dai comuni interessati e dalla volontà espressa in varie forme dalla popolazione locale.

La nuova provincia presenta un territorio di 885,38 chilometri quadrati, con una popolazione superiore ai 200.000 abitanti, suddivisa nei seguenti sessantasei comuni: Abbadia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaleto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga-Vitardo, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, Sal Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnago, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Sillaro, Zelo Buon Persico.

Il capoluogo della nuova provincia è individuato in Lodi, città che conta 45.000 abitanti circa, e dove hanno sede il tribunale civile e penale, la procura della Repubblica, la pretura, l'ufficio di-

strettuale delle imposte dirette, gli uffici del registro, la conservatoria di registri immobiliari, il commissariato di pubblica sicurezza, il comando compagnia dei carabinieri, il comando compagnia della guardia di finanza, la camera di commercio, il consorzio intercomunale del lodigiano e numerosi istituti di credito.

Nel campo commerciale, Lodi è l'unico comune della provincia di Milano dove si svolgono quattro mercati settimanali di notevole importanza, frequentati da numerosissimi cittadini provenienti non solo dai centri circostanti, ma anche dalle province limitrofe.

In Lodi sono attivate circa un migliaio di autorizzazioni commerciali e di polizia amministrativa con esercizi pubblici, negozi di media e piccola distribuzione, grandi magazzini, eccetera.

Presenta quindi senza dubbio una dotazione di strutture e di infrastrutture capaci di soddisfare esigenze non solo della popolazione propria ma anche di quella del circondario.

Non vanno dimenticate, inoltre, le strutture al servizio della cultura, dello sport, del tempo libero che, per brevità, si evita di illustrare.

Un discorso a parte meriterebbe l'attività industriale, artigianale e agricola, anche se, in questa sede, possono essere sufficienti alcuni accenni.

In Lodi è già presente una discreta attività industriale, con complessi di ragguardevoli dimensioni ed operanti in vari settori produttivi; una ulteriore espansione deriverà certamente dall'attuazione del Piano per gli insediamenti produttivi. Così come sono numerose le imprese artigiane che pure troveranno spazio ed incentivi nel Piano per gli insediamenti produttivi. Ma soprattutto rilevante e qualificante è l'attività agricola, con l'allevamento di bestiame e la lavorazione del latte, attività che si esplica in modo appassionato e ad alto livello professionale in tutto il territorio lodigiano, costituendo quindi una delle forme più tipiche di caratterizzazione dell'intera zona.

Per tutte le ragioni predette si ritiene opportuna ed utile l'istituzione della nuova provincia di Lodi.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita la provincia di Lodi, con capoluogo Lodi, comprendente i comuni di: Abbazia Cerreto, Bertonico, Boffalora d'Adda, Borghetto Lodigiano, Borgo San Giovanni, Brembio, Camairago, Casaletto Lodigiano, Casalmaiocco, Casalpusterlengo, Caselle Landi, Caselle Lurani, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Castiraga-Vitarro, Cavacurta, Cavenago d'Adda, Cerro al Lambro, Cervignano d'Adda, Codogno, Comazzo, Cornegliano Laudense, Corno Giovine, Cornovecchio, Corte Palasio, Crespiatica, Fombio, Galgagnano, Graffignana, Guardamiglio, Livraga, Lodi, Lodi Vecchio, Maccastorna, Mairago, Maleo, Marudo, Massalengo, Meleti, Merlino, Montanaso Lombardo, Mulazzano, Orio Litta, Ossago Lodigiano, Ospedaletto Lodigiano, Paullo, Pieve Fissiraga, Salerano sul Lambro, Sant'Angelo Lodigiano, San Colombano al Lambro, San Fiorano, San Martino in Strada, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, San Zenone al Lambro, Secugnano, Senna Lodigiana, Somaglia, Sordio, Tavazzano con Villavesco, Terranova dei Passerini, Tribiano, Turano Lodigiano, Valera Fratta, Villanova del Silaro, Zelo Buon Persico.

ART. 2.

1. Le elezioni del nuovo consiglio provinciale hanno luogo in concomitanza con le elezioni per il rinnovo dei consigli provinciali nel restante territorio nazionale.

ART. 3.

1. Sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, i provvedimenti necessari per la costituzione e l'immediato funziona-

mento degli uffici della nuova amministrazione nonché la definizione di prime proposte programmatiche e gestionali per il territorio della provincia di Lodi sono adottati dal Consorzio intercomunale di Lodi istituito con decreto prefettizio n. 77476 del 4 maggio 1965.

2. Alla prima dotazione di personale per l'amministrazione provinciale di Lodi si provvede, anche mediante apposita convenzione fra gli enti interessati, con il personale assegnato al consorzio di Lodi e con personale tratto da quello dell'amministrazione provinciale di Milano.

3. Dei provvedimenti adottati è data continua e tempestiva informazione al Ministro dell'interno.

4. La provincia e gli altri enti provvedono alle spese che, in base a specifiche norme, fanno ad essi carico per i corrispondenti uffici ed organi provinciali.

ART. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri competenti, con propri decreti, sentita la regione Lombardia, emanano per quanto di competenza i provvedimenti occorrenti per l'attuazione della legge medesima, in riferimento alla separazione patrimoniale e al riparto delle attività e passività tra le provincie di Milano e Lodi, nonché all'istituzione degli uffici ed organi di loro competenza nella nuova circoscrizione provinciale di Lodi e all'esercizio delle corrispondenti funzioni fino a detta istituzione.

2. Le spese per i locali e per il funzionamento degli uffici e degli organi provinciali dello Stato gravano sui capitoli stanziati nel bilancio dello Stato per le spese dei corrispondenti uffici ed organi.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.